



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CIPRIANI</u>	<u>ROBERTO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BALLARDINI</u>	<u>BARBARA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MIGLIORI</u>	<u>MAURIZIA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1900/09
depositato il 28/09/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2009 00057518 22 TASSE AUTO 2006
contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:

MARIA

VIA 48022 LUGO RA

difeso da:

OLIVIERI AVV. MATTEO
CORSO MAZZINI 55 48018 FAENZA RA

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1900/09

UDIENZA DEL

05/02/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

55/11/10

PRONUNCIATA IL:

5 FEB. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 MAR. 2010

Il Segretario

Dott. VITO MEZZOFIORE
(Collaboratore Tributario)

www.dottorini.com

www.dottorini.com

FATTO - Con ricorso depositato presso la segreteria di questa Commissione tributaria in data 28/9/2009, la Sig.ra Maria si opponeva alla cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificatale il 12/8/2009, recante l'iscrizione a ruolo, disposta dalla Regione Emilia-Romagna, della tassa automobilistica anno 2006 relativa all'autovettura VOLVO 244 TURBO targata RA . Assumeva la ricorrente di aver versato il tributo in misura corrispondente alla sola tassa di circolazione (pari ad Euro 25,82) in quanto non tenuta al pagamento della tassa di possesso trattandosi, nella fattispecie, di auto storica costruita nel 1982 che per il suo rilievo industriale e sportivo (essa è un raro esempio di berlina sovralimentata, insieme prestigiosa e sportiva, all'epoca importata in Italia in appena due esemplari) rientra nell'esenzione prevista per i veicoli costruiti da oltre venti anni dall'art. 63, commi 2 e 3, della L. n.342/2000, pur in mancanza dell'attestato di storicità rilasciato dall'A.S.I. (AutomobilClub Storico Italiano).

Evidenziava al riguardo la ricorrente che per effetto di tale disposizione l'A.S.I. ha l'onere di emanare annualmente uno o più atti a contenuto generale in cui, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la nota n.81335/2001 del 1°giugno 2001, vanno elencati i modelli (non i provvedimenti relativi alle singole autovetture) meritevoli dell'esenzione. Afferma la contribuente che a seguito della suddetta norma, in data 9/11/2001, detta Associazione ha emanato la prima determinazione annuale, riferita all'anno 2001, riconoscendo di particolare interesse storico e collezionistico indistintamente tutti gli autoveicoli ultraventennali (cioè costruiti entro il 31/12/1981) purchè in possesso dei requisiti previsti dal proprio "Regolamento Tecnico Nazionale" per il rilascio dell'attestazione di iscrizione a tale Associazione. Lo stesso criterio di individuazione dei veicoli è stato adottato dall'A.S.I. anche nelle determinazioni annuali emanate per gli anni dal 2002 al 2008. La ricorrente evidenzia ancora che la stessa A.S.I. nelle proprie delibere ha affermato che l'attestazione di storicità dalla medesima rilasciato ai propri tesserati "svolge una funzione per ciò che concerne l'art.63 Legge in oggetto, 'ad probationem' e non costitutiva del diritto. Il cittadino, non tesserato A.S.I., dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto".

La ricorrente, in considerazione che la autovettura oggetto di contestazione ha un'anzianità ultraventennale, che è ricompresa nella determinazione annuale A.S.I. ex art.63 L.n.342/2000 per l'anno 2006 e che la stessa è iscritta al Club Storico Faentino, associazione registrata presso la Regione Emilia-Romagna, chiede l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con ordinanza pronunciata in data 11/11/2009 questo Collegio accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Con atto depositato in data 15/01/2010, si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna eccependo la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sul veicolo in questione, in quanto, benchè costruito da oltre venti anni, non possiede la determinazione dell'A.S.I. che ne attesta il requisito di storicità. Per quanto riguarda l'iscrizione al Club Storico Faentino, l'Ente accertatore afferma che essa non ha alcun rilievo.

Di qui la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impositivo, in quanto fondato sulla legittima applicazione della normativa, confermata dalla Corte Costituzionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Nell'udienza odierna i rappresentanti delle parti si riportavano sostanzialmente a quanto già dedotto per iscritto.

DIRITTO - Osserva preliminarmente la Commissione che il comma 3 dell'art.63 della L. n.342/2000 prevede che i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti nella fascia tra i 20 e 30 anni - ai quali per effetto del comma 2 di tale disposizione è stata estesa l'esenzione dal pagamento

www.dottorini.com

delle tasse automobilistiche prevista dal comma 1 per i veicoli aventi un'anzianità ultratrentennale - siano "individuati" rispettivamente dall'A.S.I. (AutomobilClub Storico Italiano) per gli autoveicoli e dal F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per i motoveicoli con propria determinazione aggiornata annualmente.

Ciò premesso, questo Collegio rileva che, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione in questione, la suddetta disposizione richiede soltanto l'obbligo, a carico dell'A.S.I. (e del F.M.I.), di identificare i veicoli da considerare di particolare interesse storico o collezionistico e non prevede alcuna procedura autorizzativa o certificativa da parte di dette Associazioni, nè tanto meno l'iscrizione ad esse. Da ciò è logico desumere che per l'accertamento dei requisiti tecnici di cui al comma 2 dell'art.63 della L.n.342/2000 il legislatore abbia voluto lasciare piena libertà ai proprietari dei suddetti veicoli di avvalersi di qualsiasi associazione privata, purchè riconosciuta dalla legge. Una diversa soluzione comporterebbe una lesione del diritto di libertà di associazione, costituzionalmente protetto (Art.18 Cost.).

Alla luce di quanto sopra considerato e con riferimento al caso in esame, la Commissione osserva che: l'autovettura in questione, in quanto costruita nell'anno 1983, è ricompresa nella determinazione dell'A.S.I. emanata per l'anno 2006; - la ricorrente, non iscritta all'A.S.I., ha dichiarato (nel bollettino postale di pagamento della tassa di circolazione relativa all'anno 2006) e ha fornito la prova, non contestata da parte resistente, che la propria autovettura targata RA è in possesso dei requisiti tecnici per essere classificata di interesse storico, come risulta dall'esame del veicolo effettuato dalla Commissione Tecnica del "Club storico Faentino".

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto per quanto di ragione. L'incertezza interpretativa della suddetta normativa giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Bologna, 05 febbraio 2010

Il Presidente-relatore

